



*Città di Selvazzano Dentro*  
*- Provincia di Padova -*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI  
POLIZIA IDRAULICA**

Testo in vigore dal 01.06.2017

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09.03.2017





Provincia  
di Padova



Consorzio  
di Bonifica  
Bacchiglione



Consorzio  
di Bonifica  
Brenta



Comune di  
Selvazzano  
Dentro

# PIANO GENERALE DELLE ACQUE E ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO COMUNALE

Aggiornamento 2014

## 02 - Regolamento di polizia idraulica

<b>COMMITTENTE:</b> Comune di Selvazzano Dentro	<b>PROGETTISTA:</b> Ing .Giuseppe Baldo	<b>GRUPPO DI LAVORO:</b> Dott. Francesco Guidolin Dott.ssa Francesca Pladi
<b>REDAZIONE:</b> Francesco Guidolin 27 01 17	<b>CONTROLLO INTERNO:</b> Elena Mondin 27 01 17	<b>APPROVAZIONE INTERNA :</b> Giuseppe Baldo 27 01 17
<b>PERCORSO DIGITALE :</b> \...P834-consegna		<b>DATA:</b> gennaio 2017



**SEDE OPERATIVA**  
 Via Brianza 19 | 30034  
 Oriago di Mira | VENEZIA | ITALIA  
 telefono +39 041 5631962  
 fax +39 041 5639281  
 www.aequagroup.com

**SEDE FISCALE**  
 Via delle Industrie 18/A | 30038  
 Spinea | VENEZIA | ITALIA  
 C.F. e P.IVA 03913010272





## Sommario

<b>REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA .....</b>	<b>1</b>
<b>Art.1</b> <b>Premesse e ambito di applicazione .....</b>	<b>1</b>
<b>Art.2</b> <b>Definizioni.....</b>	<b>1</b>
<b>Art.3</b> <b>Distanze e fasce di rispetto.....</b>	<b>2</b>
<b>Art.4</b> <b>Divieti assoluti e permessi.....</b>	<b>2</b>
<b>Art.5</b> <b>Manutenzione ed esercizio.....</b>	<b>4</b>
<b>Art.6</b> <b>Ponti e tomlinamento dei fossi.....</b>	<b>5</b>
<b>Art.7</b> <b>Insufficienza dei fossi.....</b>	<b>6</b>
<b>Art.8</b> <b>Realizzazione, modifica e trasposizione di nuovi fossi .....</b>	<b>7</b>
<b>Art.9</b> <b>Nuovi interventi urbanistico edilizi .....</b>	<b>8</b>
<b>Art.10</b> <b>Fossi e scoline utilizzati ai fini irrigui, sbarramenti irrigui provvisori.....</b>	<b>8</b>
<b>Art.11</b> <b>Cauzione per costruzione .....</b>	<b>9</b>
<b>Art.12</b> <b>Violazioni ed ammende .....</b>	<b>9</b>
<b>Art.13</b> <b>Esecuzione forzosa .....</b>	<b>9</b>
<b>Art.14</b> <b>Entrata in vigore .....</b>	<b>9</b>
<b>Art.15</b> <b>Rinvio ad altre norme.....</b>	<b>10</b>
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 892 Codice Civile .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 893 Codice Civile .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 913 Codice Civile .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 140 R.D. n. 368/1904.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 115 D.lgs. n. 152/2006 .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 26 D.P.R. n. 495/1992.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 7 bis D.L. n. 267/2000.....</b>	<b>14</b>



## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

### Art.1 Premesse e ambito di applicazione

**Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore non in gestione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.**

**Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere: fossi, scoline, capofossi, tombinamenti.**

**Come riportato nella delibera di Giunta Comunale n. 156 del 14.10.2016, sono da considerarsi "fossi di competenza comunale o provinciale" quelli che costituiscono la rete scolante di importanza comunale e provinciale anche nei casi in cui la proprietà risulti privata o pubblica/privata, come a titolo esemplificativo per i fossati a margine della viabilità. In tali situazioni le Amministrazioni Comunali e Provinciali si potranno fare carico degli interventi manutentivi in sostituzione del privato, permanendo comunque in carico a quest'ultimo la responsabilità in merito alla manutenzione degli stessi e ai conseguenti costi da essa derivanti.**

**Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi infatti è facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.**

**L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici, ne sorveglia l'osservanza.**

**Per i collettori gestiti dal Consorzio di Bonifica competente o da Enti sovraordinati si rimanda alle norme ed alle leggi specifiche.**

### Art.2 Definizioni

**Per "fossi" si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.**

**Per "capofossi" si intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino, e che recapitano nella rete demaniale o consorziale.**

**Per "scoline" si intendono i piccoli fossati situati ai margini dei fondi per raccogliere l'acqua in eccesso.**

**Per "ciglio" si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.**

**Per "piede arginale" si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale.**

Per “ponte” si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici per una lunghezza massima di ml 8,00, se non diversamente stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale, che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l’attraversamento da ciglio a ciglio.

Per “tombinamento” si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici per una lunghezza superiore a ml 8,00 che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l’attraversamento da ciglio a ciglio.

Per “alveo” si intende la parte di sezione trasversale di un corso d’acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

### Art.3 Distanze e fasce di rispetto

Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall’art. 893 c.c. e dall’art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.

Le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, è vietata la messa a dimora di specie di qualsiasi genere sulle sponde ed all’interno dell’alveo dei fossi privati di scolo.

Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall’art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,5 metri.

Tuttavia le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di opere di allargamento dell’alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; ma giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.

Le siepi e altre specie arbustive possono essere messe a dimora a distanza inferiore a condizione che non impediscano le operazioni di manutenzione dei fossi con mezzi meccanici.

Eventuali opere da realizzare in prossimità di capofossi, devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità degli stessi e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie. Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a 4 metri dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori potranno essere ammesse esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo) facilmente amovibili.

### Art.4 Divieti assoluti e permessi

Nei fossi privati è assolutamente vietato:

- realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;

- realizzare coperture o tombature fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene, salute e sicurezza pubblica;
  - occupare o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
  - lo scarico ed abbandono di materiali di qualsiasi tipo e/o rifiuti di origine vegetale in alveo (terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie);
  - posizionare longitudinalmente in alveo infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d'acqua;
  - qualsiasi modificazione nelle paratoie o bocche di derivazione già esistenti nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
  - realizzare qualunque apertura, rottura ed, in generale, qualunque intervento nelle sponde atto a deviare o derivare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti;
  - immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate;
  - impiegare prodotti chimici diserbanti nell'alveo dei fossi e nelle fasce di rispetto indicate all'Art.3 del presente Regolamento;
  - il danneggiamento, lo sradicamento e il bruciamento delle ceppaie degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua ovvero a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
  - realizzare qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, i loro accessori e i manufatti attinenti;
  - l'inoltro delle piantagioni dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
  - l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua;
  - nei fondi confinanti con fossi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
    - m. 2 dal ciglio dei capofossi;
    - m. 1 dal ciglio dei fossi.
- Le fasce di rispetto indicate nei punti precedenti dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste all'Art.3;
- ridurre il volume di vaso originario dei fossi; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica, i progetti, che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno esaminati dal Settore Edilizia Privata del Comune che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
  - eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, o lavori di chiusura o



**interramento dei capofossi, dovranno ottenere specifico parere del competente Consorzio di Bonifica;**

- **per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.**

**Nel caso in cui, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso od un canale posto al confine di proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.**

**È inoltre fatto obbligo ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'Art.3.**

## **Art.5 Manutenzione ed esercizio**

**I fossi sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza.**

**I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.**

**I fossi che scaricano nella rete consortile arginata, dovranno essere dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola anti riflusso (porta a vento, clapèt), atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera, salvo diversa decisione del Consorzio di bonifica, e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del proprietario.**

**Il Comune riterrà obbligato alla manutenzione ed esercizio solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc.). In particolare i privati dovranno, a propria cura e spese:**

- a. **tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;**
- b. **eseguire lo sfalcio delle sponde e del ciglio di fossi nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno, rimuovendo dall'alveo il materiale tagliato;**
- c. **aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori ed allargare quelli esistenti e con capacità di invaso palesemente insufficiente;**
- d. **mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie;**
- e. **rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile di dette strade;**
- f. **tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;**

- g. **mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie, le porte a vento e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;**
- h. **lasciare al personale del Comune e del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi.**

**È fatto obbligo agli agricoltori di eseguire quanto prima l'aratura dopo la trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento.**

**Chiunque venga autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua (tombinamenti, griglie, porte a vento e altre opere d'arte) ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e, tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il Comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua.**

**Come riportato all'Art.1 e nella delibera di Giunta Comunale n. 156 del 14.10.2016 le Amministrazioni Comunali e Provinciali si potranno fare carico degli interventi manutentivi in sostituzione del privato, permanendo comunque in carico a quest'ultimo la responsabilità in merito alla manutenzione degli stessi e ai conseguenti costi da essa derivanti, per tutti i "fossi di competenza comunale o provinciale" che costituiscono la rete scolante di importanza comunale e provinciale, anche nei casi in cui la proprietà risulti privata o pubblica/privata, come a titolo esemplificativo per i fossati a margine della viabilità.**

**Qualora le Amministrazioni Comunali e Provinciali dovessero sostituirsi al privato negli interventi sui "fossi di competenza comunale o provinciale", gli oneri sostenuti dalle rispettive Amministrazioni dovranno essere rimborsati alle stesse da parte del proprietario.**

## **Art.6 Ponti e tombinamento dei fossi**

**Ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, igiene e salute pubblica.**

**È quindi assolutamente vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi.**

**Così come stabilito all'Art.2, sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.) o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità, per una lunghezza massima di 8 m, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo.**

**L'esecuzione delle opere di cui al punto precedente deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee, con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente.**

È comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non riduca la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento. E' inoltre fatto obbligo di ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'Art.3.

I lavori sono subordinati all'autorizzazione da parte del Comune, a cui va inoltrata regolare richiesta di autorizzazione accompagnata dai documenti stabiliti dal regolamento Edilizio Comunale, all'eventuale parere idraulico del competente Consorzio di Bonifica e, ove dovuto, previa autorizzazione del proprietario della strada, se diverso dal Comune.

Per i tomlinamenti di capofossi è necessario ottenere anche il parere del Consorzio di Bonifica, a cui va inoltrata richiesta di parere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:

- relazione tecnica illustrativa;
- inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG);
- rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
- documentazione fotografica dello stato di fatto;
- stato di progetto;
- relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale;
- rilievo del fosso fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino.

Per le opere eseguite in assenza di autorizzazione comunale sarà imposto il ripristino dei luoghi originari e saranno applicate le sanzioni contemplate dalle normative vigenti.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

È pertanto vietata la realizzazione nella fascia di rispetto di tutte le opere che comportino impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti degli elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

I tomlinamenti ed i ponti dovranno essere mantenuti e conservati sgombri, a cura e spese dei proprietari o dei diretti beneficiari.

## Art.7 Insufficienza dei fossi

L'Ufficio Tecnico Comunale, in accordo con il competente Consorzio di Bonifica, verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossi a seguito di eventi meteorici che evidenziano situazioni di criticità o su specifica segnalazione.

Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, il soggetto inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza e a darne avvio entro 60 giorni dalla comunicazione della suddetta ordinanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

Nel caso venga accertato che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fosso stesso, quali le sistemazioni agrarie e la realizzazione di opere urbane (lottizzazioni, strade, ecc...), l'adeguamento necessario sarà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'art. 913 del c.c., al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

Per i fossi adiacenti alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposito accordo ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.

In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.

Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

## Art.8 Realizzazione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, è subordinata all'ottenimento del Apposito Atto Autorizzativo dal Comune, acquisito il parere del competente Consorzio di Bonifica.

Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale, secondo l'angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno.

Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpodereale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà

essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri.

Per tali opere è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

La competenza delle opere dovrà essere chiarita all'atto del collaudo delle stesse.

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.

#### Art.9 Nuovi interventi urbanistico edilizi

Come riportato nella delibera di Giunta Comunale n. 156 del 14.10.2016 è demandata al Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Lavori Pubblici la verifica della possibilità (opportunità) di porre a carico dei proponenti interventi urbanistico edilizi di rilevante impatto sul territorio (Piani Urbanistici Attuativi o progetti edilizi di particolare rilevanza), alcuni degli interventi previsti dal "Progetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi di competenza comunale e provinciale" stante la fondamentale importanza della messa in sicurezza idraulica del territorio.

#### Art.10 Fossi e scoline utilizzati ai fini irrigui, sbarramenti irrigui provvisori

Nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente Ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) evitare di bloccare completamente il deflusso verso valle e permettere all'acqua di sfiorare garantendo un deflusso minimo compatibilmente con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
- b) essere mantenuti per il tempo strettamente necessario all'irrigazione di soccorso;
- c) essere rimossi da chi li ha posizionati al termine del singolo intervento irriguo;
- d) essere costantemente sorvegliati al fine di un'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi.

La comunicazione ha validità stagionale.

In ogni caso l'attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

**Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole dovranno essere autorizzati ai fini idraulici.**

**Al termine dei tempi di esercizio della pratica irrigua tutte le paratoie e chiuse andranno rimosse o alzate in modo da consentire il naturale deflusso delle acque. Tale obbligo andrà inoltre rispettato nel caso di eventi alluvionali o allarme idrogeologico anche nei periodi in cui la pratica irrigua viene esercitata.**

#### **Art.11 Cauzione per costruzione**

**Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al versamento di una cauzione il cui importo, parametrato alle opere da realizzarsi, verrà determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale.**

**La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.**

#### **Art.12 Violazioni ed ammende**

**Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.**

**Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia comunque punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.**

**L'applicazione delle sanzioni può essere effettuata dall' Ufficio Tecnico Comunale, dalla Polizia Municipale e dai Consorzi di Bonifica ai sensi del R.D. n. 368/1904 e del Regolamento di Polizia Idraulica sulle acque pubbliche di cui alla D.G.R. n. 2244 del 31 ottobre 1989 e s.m.i..**

#### **Art.13 Esecuzione forzosa**

**Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari, entro un congruo termine di tempo definendone tempistiche e modalità di esecuzione.**

**Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione al regolare deflusso delle acque, rilevata dagli Enti competenti, il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi.**

**L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.**

#### **Art.14 Entrata in vigore**

**Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore il 01.06.2017 e sostituiscono e integrano atti vigenti precedentemente all'entrata in vigore dello stesso.**

**Le prescrizioni ed indirizzi contenuti all'interno del presente Regolamento dovranno essere recepiti dagli strumenti di gestione e programmazione territoriale e relativi regolamenti comunali.**

**Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento nel caso in cui almeno una delle due sponde si libera e rispettosa dei 4 metri.**

#### Art.15 Rinvio ad altre norme

**Per tutto ciò che non è previsto, si rinvia alle leggi vigenti, nonché alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica in osservanza del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, della L. n. 215/1933 e della L.R. n. 12/2009 e successive norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque, nonché agli strumenti urbanistici vigenti e ai Regolamenti Comunali.**

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 892 Codice Civile

### **Distanze per gli alberi**

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Art. 893 Codice Civile

### **Alberi presso strade, canali, e sul confine di boschi**

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

Art. 913 Codice Civile

### **Scolo delle acque**

Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.

Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.



Art. 140 R.D. n. 368/1904

**I possessori o affittuari dei terreni compresi nel periodo di una bonificazione debbono:**

- a) tenere sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per regolare lo scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) estirpare, per lo meno due volte l'anno. Nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argine, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e altri lavori di manutenzione;
- f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;
- i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.

Art. 115 D.lgs. n. 152/2006

**(tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)**

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n.523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.

**4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.**

Art. 26 D.P.R. n. 495/1992

**(art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati**

**1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.**

**2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:**

- a) 60 m per le strade di tipo A;
- b) 40 m per le strade di tipo B;
- c) 30 m per le strade di tipo C;
- d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali come definite dall'art.3, comma 1, n. 52 del codice;
- e) 10 m per le strade vicinali di tipo F.

**3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:**

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo B;
- c) 10 m per le strade di tipo C.

**4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:**

- a) 5 m per le strade di tipo A, B;
- b) 3 m per le strade di tipo C, F.

**5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.**

**6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.**

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

Art. 7 bis D.L. n. 267/2000

#### **Sanzioni amministrative**

*(articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003)*

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari *(comma introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003)*.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.